

Spettabile
FONDAZIONE O.I.C.
ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'
Via Poli, 29
00187 ROMA

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dott. Antonio Zurzolo
Al Presidente del Comitato esecutivo – Prof. Angelo Provasoli
Al Presidente del Comitato tecnico-scientifico – Dott. Angelo Casò

Oggetto: Bozza di principio contabile OIC 2

Con riferimento alla bozza di principio contabile n. 2 relativa ai "Patrimoni destinati a uno specifico affare" nonché agli specifici profili di criticità evidenziati nella relativa lettera di accompagnamento, ci si permette di formulare le seguenti sintetiche osservazioni.

1. La rappresentazione in bilancio di perdite che generano un deficit patrimoniale dello specifico affare nell'ipotesi in cui la società costituisce il patrimonio destinato assume una responsabilità limitata.

Con riferimento a tale fattispecie, o meglio, con riferimento alla sua rappresentazione contabile, si ritiene opportuno quanto segue:

- a) evidenziazione nel conto economico dello specifico affare del negativo risultato economico subito così come risultante al termine dell'esercizio, in modo tale da evidenziare chiaramente il risultato gestionale conseguente allo svolgimento dello stesso; ciò assicura chiara informazione dell'andamento dell'affare al lettore del bilancio;
- b) evidenziazione nello stato patrimoniale della società che ha costituito lo specifico affare del risultato economico negativo

conseguente alla gestione dello specifico affare (come si dirà meglio nel prosieguo);

c) introduzione nello schema obbligatorio di Conto economico della società che ha costituito lo specifico affare di una voce che sterilizza il risultato economico negativo derivante dalla gestione dello specifico affare (come si evidenzierà nel prosieguo).

d) introduzione nello schema obbligatorio di Stato patrimoniale della società che ha costituito lo specifico affare di una apposita Riserva contabile, avente denominazione non equivoca, atta a "elidere" il risultato economico negativo dello specifico affare che, eventualmente cumulato con i negativi risultati economici subiti negli esercizi precedenti, determina la situazione di deficit patrimoniale, non avendo la società concesso la garanzia illimitata di cui all'art. 2447-septies, ultimo comma, Cod. Civ.

Nel bilancio di esercizio, in presenza di patrimoni destinati, gli schemi di Stato patrimoniale (e, a nostro giudizio, di Conto economico), alla luce del combinato disposto degli artt. 2424 comma 4, 2427 n. 20. 2447-septies, 2447-novies e 2447-decies Cod. Civ., devono infatti evidenziare i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati al compimento di uno specifico affare. Tale informativa, con riferimento ai prospetti numerico-tabellari, può a nostro giudizio essere resa a) o mediante l'inserimento di "autonome colonne" o b) mediante specifici "di cui" negli schemi obbligatori di derivazione comunitaria tenendo conto che devono essere

evidenziati i valori relativi all'esercizio precedente e che, con riferimento ai debiti e ai crediti, devono anche essere dettagliati gli importi esigibili entro e oltre l'esercizio. La prima soluzione appare di più immediata intelligibilità.

Ad esempio, la macroclasse A) dello Stato patrimoniale passivo assumerebbe la seguente rappresentazione:

	Esercizio n			Esercizio n-1		
	Patrimonio generale	Patrimonio separato	Totale	Patrimonio generale	Patrimonio separato	Totale
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Capitale	XXX		XXX	XXX		XXX
II. Riserva do sopraprezzo delle azioni	XXX		XXX	XXX		XXX
III. Riserve di rivalutazione	XXX		XXX	XXX		XXX
IV. Riserva legale	XXX		XXX	XXX		XXX
V. Riserve statutarie	XXX		XXX	XXX		XXX
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	XXX		XXX	XXX		XXX
VII. Altre riserve, distintamente indicate	XXX		XXX	XXX		XXX
VII. a) Riserva contabile copertura perdite patrimoni destinati	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
VII. b) Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
VIII. Utili (perdite)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

portati a nuovo						
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
TOTALE	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

L'area evidenziata in grigio sta a rappresentare le voci del Patrimonio netto direttamente interessate dalla proposta metodologia contabile di rappresentazione; infatti, come richiamato nella bozza di Principio contabile, nel patrimonio netto non è né opportuno né necessario suddividere le singole "parti ideali" tra patrimonio della società e patrimonio destinato in quanto del tutto arbitraria.

Nel Conto economico si avrebbe invece la seguente rappresentazione esemplificativa:

	Esercizio n			Esercizio n-1		
	Patrimonio destinato	Patrimonio generale	Totale	Patrimonio destinato	Patrimonio generale	Totale
A) Valore della produzione	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
B) Costi della produzione	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
A-B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
C) Proventi ed oneri finanziari	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
E) Proventi ed oneri straordinari	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

differite e anticipate						
Utile (perdita) dell'esercizio	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Rettifica per copertura deficit patrimoniale			XXX			XXX
TOTALE			XXX			XXX

Per quanto riguarda la determinazione delle imposte sul reddito si rinvia a quanto evidenziato nella bozza di principio e di quanto richiamato nel punto 3) della lettera accompagnatoria alla stessa.

Ci si permette di raccomandare che il Principio indichi espressamente la denominazione della riserva o delle altre poste che si intendessero utilizzare per la "correzione" del risultato economico negativo subito dal patrimonio destinato, evitando indicazioni generiche e fuorvianti.

E' chiaro poi che nella Nota integrativa verrebbero evidenziate:

- la natura di tali particolari poste dello Stato patrimoniale e del Conto economico;
- la movimentazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente della accennata "Riserva";
- l'inesistenza della garanzia illimitata di cui al già richiamato art. 2447-septies, ultimo comma, Cod. Civ. (come, peraltro, previsto espressamente dal legislatore).

2. Distinta indicazione nel conto economico degli importi relativi allo specifico affare.

A tale quesito si è, indirettamente, già risposto nel punto 1) che precede. Si ritiene infatti che, benché il novellato Codice Civile faccia diretto riferimento allo Stato patrimoniale del bilancio della società che ha costituito il/i patrimonio/i destinato/i per l'evidenziazione dei beni e dei rapporti giuridici compresi nello/negli stesso/i, l'obbligo della redazione di un "separato rendiconto" per ciascun patrimonio destinato previsto dal legislatore, impone a nostro giudizio, la redazione di autonomi prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico per ogni singolo patrimonio destinato (così come indicato alla lettera b) del par. 3 della bozza di principio contabile). Ciò in quanto, in primis, si "assolve" al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta che presiede l'informativa esterna d'impresa e, inoltre, in quanto il legislatore ha previsto:

- l'obbligo della tenuta di una contabilità separata per ogni singolo affare (la cui deliberazione di costituzione può, si ricorda, prevedere anche l'emissione di strumenti finanziari ad esso relativi);
- l'obbligo di illustrazione nella Nota integrativa dei criteri adottati dalla società per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo.

Si potrebbe obiettare che il patrimonio destinato non è tuttavia, a differenza della società che lo ha costituito, un soggetto di diritto; tale osservazione va temperata con la constatazione che tale patrimonio costituisce l'unica garanzia patrimoniale per coloro i quali hanno acquistato diritti per effetto della gestione di tale affare e che, conseguentemente, ne devono essere chiaramente illustrate le dinamiche patrimoniali ed economiche. Le risultanze patrimoniali ed economiche,

ossia i valori numerari e non numerari relativi ai patrimoni destinati, o meglio che si originano dall'affare, consentiranno poi, al termine dell'esercizio, attraverso il sistema di contabilità generale, di pervenire alla esplicitazione della performance aziendale sia con riferimento al singolo affare sia con riferimento alla complessiva gestione dell'unità economica.

L'elemento di maggiore criticità a nostro giudizio è quello relativo all'imputazione dei costi comuni, ossia di quei costi che presentano una relazione indiretta e mediata a predefiniti oggetti di calcolo e che, in virtù di ciò, risultano ad essi attribuibili solo attraverso l'impiego di opportune ipotesi di ripartizione. Si pensi, ad esempio, ai costi generali amministrativi, o ai costi di trasporto e immagazzinaggio sostenuti indistintamente sia per la produzione di beni/servizi "della società" e "dello specifico affare". Se la delibera di costituzione deve esplicitare i criteri di ripartizione di detti costi comuni e se nella Nota integrativa gli stessi devono essere illustrati e se l'organo di controllo (Collegio sindacale/revisore esterno) deve svolgere la propria funzione di vigilanza e controllo sulle modalità di redazione delle sintesi contabili di esercizio, pare allora logico addivenire alla conclusione della importanza della redazione di autonomi Conti economici e Stati patrimoniali relativi ai singoli patrimoni destinati. Il riferimento infatti ad un "rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti" ci sostiene in quanto fin qui affermato. Tale disposizione, pur molto ambigua dal punto di vista terminologico, è stata infatti interpretata come un obbligo da parte degli amministratori a redigere un separato rendiconto secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti da allegare al bilancio: ne consegue, a nostro giudizio, che il separato rendiconto deve essere redatto facendo ricorso agli schemi e ai criteri di

valutazione previsti per il bilancio di esercizio e che, conseguentemente, si avrà una apprezzabile duplicazione delle risultanze patrimoniali ed economiche relative al singolo affare (dapprima nel rendiconto e poi nello Stato patrimoniale e nel Conto economico "generale" secondo le alternative delle "autonome colonne" o degli appositi "di cui"). Non pare invece necessaria la redazione di un'autonoma Nota integrativa per ogni singolo patrimonio destinato. Si osserva infatti che, già da tempo, è stato chiarito che quel che l'art. 2261, Cod. Civ., chiama "rendiconto" (della società semplice) diviene necessariamente un bilancio qualora la gestione si prolunghi oltre l'anno per l'esistenza di crediti, debiti e costi sospesi.

Dalla lettura delle norme del Codice Civile si deduce che il legislatore ha dunque optato, tra le varie alternative possibili, per la diretta rilevazione nello Stato patrimoniale dei beni e dei rapporti compresi nei patrimoni destinati; tuttavia quanto all'obbligo di separata esposizione nel prospetto di bilancio, né la norma né la Relazione accompagnatoria al Decreto Legislativo 6/2003 forniscono alcun chiarimento ulteriore circa le concrete modalità con cui darvi attuazione. Il fatto che in relazione ad ogni patrimonio destinato debba essere redatto un rendiconto, da allegare al bilancio della società, avrebbe in teoria potuto indurre il legislatore ad accontentarsi della semplice iscrizione del valore del "netto" (differenza tra attività e passività) del patrimonio separato in calce allo Stato patrimoniale tra ai conti d'ordine. La scelta del legislatore, come detto, è stata invece diversa con la previsione della distinta indicazione dei valori attivi e passivi relativi al patrimonio destinato.

Altro dato caratterizzante la contabilizzazione dei costi e dei ricavi dello specifico affare è la necessaria distinzione dei costi e dei ricavi derivanti dai rapporti tra il patrimonio destinato e quello della gestione generale della società: ciò per la ragione che, mentre nel rendiconto separato dell'affare qui costi e quei ricavi concorreranno a determinare il risultato annuale della gestione "speciale", nel bilancio della società essi dovranno essere eliminati similmente a quanto accade in sede di redazione del bilancio consolidato di gruppo. Appare quindi necessario, anche sotto questo profilo, una loro agevole reperimento nella contabilità.

3. Distinta indicazione nel conto economico del patrimonio destinato ad uno specifico affare dell'onere per imposte sul reddito (IRES)

Si concorda con quanto evidenziato nella lettera accompagnatoria alla bozza di principio contabile ed indicato al par. 4, lett. C, lett. b.

4. Altri aspetti considerati di rilievo

Si ritiene opportuno che vengano fornite indicazioni in relazione alle modalità di determinazione del limite di cui all'art. 2447-bis, ultimo comma, Cod. Civ. ("non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società").

Si ritiene che:

- per valore complessivamente superiore deve intendersi il valore dei beni e dei rapporti inizialmente attribuiti al patrimonio destinati, inclusi i beni di tutti gli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti dalla società;

- per il calcolo del valore del patrimonio netto deve essere utilizzato il valore attuale dei beni e dei rapporti alla data di costituzione del patrimoni destinato da rapportarsi al valore del patrimonio netto della società alla data di costituzione degli stessi;
- per patrimonio netto della società si intende quello complessivo della società, di cui all'aggregato A) dello Stato patrimoniale e, essendo la risultante della differenza tra le attività e le passività aziendali, comprendente i singoli patrimoni destinati eventualmente già costituiti;
- una volta costituito, il patrimonio destinato non deve sempre rispondere al suddetto limite.

Occorrerebbe a nostro giudizio evidenziare che, in assenza di una chiara disposizione normativa:

- il valore dei beni da destinare è quello risultante dal bilancio della società;
- per la verifica del non superamento del limite del 10% si debba fare riferimento ad un apposito bilancio ordinario infrannuale che tenga conto delle modificazioni intervenute nel patrimonio rispetto alla data di formale chiusura dell'esercizio (p.e. il 31 dicembre) e la data di costituzione del patrimonio destinato (p.e. il 30 settembre) similmente a quanto previsto avuto riguardo alle "situazioni patrimoniali" di cui agli artt. 2501-quater e 2506-ter Cod. Civ. relativamente alle operazioni di fusione e scissione ed eventualmente prevedendo che, qualora il bilancio dell'ultimo

esercizio non sia stato chiuso oltre sei mesi prima del giorno dell'assunzione della delibera di costituzione del patrimonio destinato, si possa fare riferimento a quest'ultimo. A nostro giudizio sembra tuttavia più corretto richiedere espressamente la redazione di un apposito bilancio ordinario infrannuale alla luce dei profili di responsabilità relativi alla costituzione del patrimonio destinato. Tale bilancio infrannuale dovrà essere costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa e i criteri di formazione dovranno essere quelli usuali che si adottano in sede di redazione del bilancio di esercizio.



The image shows a handwritten signature, "Claudio Sottoriva", written in black ink. The signature is positioned over a circular professional stamp. The stamp contains the text "CLAUDIO SOTTORIVA" around the top edge, "DOTTORI" in the center, and "ORDINE" at the bottom. The stamp is slightly faded and partially obscured by the signature.